

N. R.G. E.I. 81/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

letta l'istanza per la vendita forzata dei beni pignorati;

rilevato che è stata depositata la documentazione prescritta dall'art. 567, co. 2 c.p.c.;

rilevato che è stato depositato l'avviso al creditore iscritto *ex art.* 498 c.p.c.;

ritenuto che deve nominarsi l'esperto per la relazione di stima ai sensi dell'art. 173 *bis* disp. att. c.p.c. e fissarsi udienza per la comparizione delle parti *ex art.* 569 c.p.c. e dei creditori ai quali è stato notificato l'avviso *ex art.* 498 c.p.c.;

applicati gli artt. 569 c.p.c e 173 *bis* disp. att. c.p.c.;

NOMINA

quale esperto il **geom. Renzo Luisa** con l'incarico di provvedere alla redazione della relazione di stima dell'immobile oggetto di esecuzione in base alle previsioni degli art. 568 c.p.c. e art. 173 *bis* disp. att. c.p.c., fornendo altresì una valutazione circa la congruità *ex art.* 2923 c.c. del canone di locazione/affitto, secondo il FORMAT on-line "Tribù Office 6", accessibile dal sito internet del Tribunale di Gorizia (Servizi ai Professionisti -> Format Perizia Telematica), onerando altresì l'esperto stimatore di comunicare nell'immediatezza al custode le informazioni e i documenti ricevuti da Agenzia delle Entrate con riferimento ad eventuali contratti di locazione/affitto;

DISPONE

che il creditore procedente versi all'esperto stimatore nominato la somma di 500,00 € a titolo di fondo spese, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento

NOMINA

quale custode l'**Aloisio Giovanni**, con lo specifico incarico di:

- collaborare con l'esperto stimatore al controllo della completezza della documentazione di cui all'art. 567, co. 2 c.p.c., redigendo apposita relazione informativa entro quindici giorni prima dell'udienza (art. 559, co.i 2 e 3 c.p.c., come novellato dal D. Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022);
- provvedere, nel caso in cui l'immobile pignorato risulti oggetto di contratto di locazione/affitto, alla riscossione dei canoni maturati a far data dall'esecuzione del pignoramento

AUTORIZZA

l'esperto ad estrarre copia degli atti della procedura e ad acquisire direttamente dal debitore esecutato o presso uffici pubblici e privati i documenti che si profilino necessari o utili per l'espletamento dell'incarico (anche in copia semplice);

DISPONE

che il creditore procedente e gli uffici pubblici interessati al rilascio della necessaria documentazione forniscano sollecitamente all'esperto ogni opportuna assistenza ai fini del migliore espletamento dell'incarico;

ORDINA

al debitore, quale custode *ex lege* (art. 559, co. 1 c.p.c.) del bene pignorato al quale è subentrato il custode giudiziario sopra nominato, di consentire la visita dell'immobile all'esperto e di consegnare allo stesso tutta la documentazione in suo possesso relativa alla licenza o concessione edilizia, ad eventuali domande di "condono" non definite, ai certificati di abitabilità od agibilità dell'immobile pignorato;

DISPONE

che l'esperto e il custode giudiziario riferiscano immediatamente al giudice in caso di impossibilità di accedere all'immobile, ai fini dell'eventuale emissione dell'ordine di liberazione ex art. 560, co. 9 c.p.c. (come novellato dal D. Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022);

DISPONE

che l'esperto trasmetta l'elaborato peritale a mezzo PEC – o, se non possibile tale forma di inoltro, a mezzo telefax o posta ordinaria – ai creditori procedenti e intervenuti, al custode, al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per provvedere sull'istanza di vendita (art. 173 *bis*, co. 3 disp. att. c.p.c.), con contestuale avviso alle parti del termine di quindici giorni prima della citata udienza per far pervenire allo stesso esperto eventuali osservazioni (art. 173 *bis*, co. 4, disp. att. c.p.c.).

L'elaborato peritale dovrà essere depositato telematicamente nel corrispondente registro informatizzato di Cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Si rammenta che:

- **il suddetto termine ordinario di trenta giorni può essere prorogato solo su istanza motivata e depositata prima della scadenza (art. 154 c.p.c.);**
- **l'esecuzione dell'incarico può essere sospesa solo su provvedimento del giudice.**

INVITA

l'esperto a provvedere all'accettazione dell'incarico trasmettendo, entro cinque giorni, atto di giuramento e accettazione mediante sottoscrizione con firma digitale dello specifico modulo reso disponibile dalla Cancelleria e presente sul sito del Tribunale;

il custode a provvedere all'accettazione dell'incarico trasmettendo, entro cinque giorni, atto di giuramento e accettazione mediante sottoscrizione con firma digitale

FISSA

l'udienza del **14 gennaio 2025 alle ore 10.00** per la comparizione delle parti e del creditore iscritto che non sia intervenuto perché siano sentiti in ordine al tempo e alle modalità della vendita richiesta dal creditore procedente.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura della Cancelleria allo stimatore e alle altre parti del procedimento esecutivo.

Gorizia, 15 ottobre 2024.

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott.ssa Martina Ponzin

